

SCHEMA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MONTERCHI

ANNO _____

L'anno addì del mese di in Monterchi,
Piazza Umberto I n.1

fra

Il **Comune di Monterchi**, in seguito Ente pubblico, con sede legale in Piazza Umberto I n.1, 52035 Monterchi (AR), partita IVA 00197650518, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, abilitato alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni sindacali assegnate

e

l'organizzazione di, in seguito organizzazione, con sede legale in Monterchi a, codice fiscale, iscritta nel Registro regionale del volontariato in, con decreto n°, rappresentata dal Presidente, codice fiscale, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

preMESSo che:

- il Comune è proprietario di un immobile adibito a Centro Sportivo Polifunzionale, contraddistinto al vigente catasto del Comune di Monterchi al foglio n. 6 particella n. 783;
- l'Amministrazione Comunale di Monterchi, rispetto alla programmazione delle azioni nell'ambito della tutela di persone senza dimora intende avvalersi dell'opera delle Associazioni di volontariato, in particolar modo per ciò che riguarda la gestione delle attività del Centro Polifunzionale quale soggetto con cui porre in essere attività di coprogettazione del lo sviluppo delle attività di promozione sociale, sportiva;

visti:

- la Legge 328/2000, all'art. 5, prevede che *“per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore...”*;
- il D.lgs. 267/2000, all'art 8, comma 1, prevede che *“I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”*;
- l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs. 117/2017 colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative agli “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;
- l'articolo 56 del D.lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- l'art. 71 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”, che prevede l’iscrizione degli enti, di cui all’articolo 45, comma 1, nel RUNTS e che pertanto, ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;
- la Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”, la quale all’art. 15, comma 2 prevede la possibilità di stipula di convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs. 117/2017;
- l’art. 34 dello Statuto comunale;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO.

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con la presente convenzione.
2. L’oggetto di questa convenzione riguarda la gestione del Centro Sportivo Polifunzionale di Monterchi e delle sue pertinenze (foglio n. 6 particella n. 783), secondo le modalità indicate nell’avviso approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ ed in particolare per le seguenti attività:
 - sportive, ricreative e tempo libero
 - socio-culturali.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELL’ENTE

Sono a carico del Comune di Monterchi:

- la manutenzione straordinaria dell’immobile.
- per la gestione del complesso polifunzionale potrà riconoscere al soggetto gestore concessionario un rimborso spese, previa presentazione di puntuale rendicontazione, consistente nell’elenco dei costi di gestione sostenuti e dei ricavi registrati.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE

Il soggetto gestore/concessionario si prende in carico l’impegno della promozione e della valorizzazione della struttura.

L’organizzazione provvederà, per tutta la durata della convenzione, a tutti gli interventi e le relative spese per manutenzioni ordinarie, programmate e impreviste, atte a conservare e gestire la struttura in buono stato, nonché le spese di pulizia, la gestione del verde esterno pertinente.

Il comodatario assume i seguenti obblighi:

- la custodia, la sorveglianza e la pulizia dell’immobile;
- la manutenzione ordinaria dell’immobile, gli eventuali lavori di verniciatura e imbiancatura secondo le necessità, le piccole riparazioni da eseguire all’interno e all’esterno della struttura ai fini della corretta conservazione del bene, sulla base del progetto di manutenzione dell’edificio;
- la manutenzione straordinaria dell’immobile deve essere preventivamente concordata con l’amministrazione comunale;
- l’allestimento dei locali ai fini dello svolgimento delle attività da effettuare all’interno dell’immobile;
- copertura assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per l’intera durata del comodato e il risarcimento degli eventuali danni provocati a terzi e/o al bene;
- i costi di gestione del fabbricato utilizzato;

- consentire al Comune di ispezionare o far ispezionare i locali in qualsiasi momento, previa informativa semplice;
- sottoscrizione di apposito regolamento con il Comune di Monterchi, finalizzato a programmare e disciplinare le attività da svolgersi all'interno dei locali, nonché a definirne le modalità di utilizzo e il relativo calendario. Il calendario delle attività si intenderà rinnovato annualmente, salvo diverse esigenze organizzative o sopravvenute necessità dell'Amministrazione Comunale, da concordare con il comodatario;
- sottoscrizione del Contratto di comodato d'uso e di apposito verbale di consegna, attestante lo stato dei locali e degli eventuali arredi ivi contenuti prima della consegna delle chiavi, che avverrà in contraddittorio con il responsabile del Settore o altro dipendente da questi incaricato;
- non apportare modifiche strutturali all'immobile e ai relativi impianti senza il consenso scritto preventivo dell'ufficio lavori pubblici del Comune.

ART. 4 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione della presente convenzione per venti anni (20) con scadenza al _____. Alla scadenza dei 20 anni il contratto si intende fin d'ora risolto, fatta salva la possibilità del Comune di decidere, prima della scadenza, in merito al prosieguo del comodato per ulteriori 5 anni, previa presentazione di nuova domanda da parte dell'associazione e di verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, dei requisiti richiesti, nonché dell'eventuale nuovo progetto di gestione.

ART. 5 - MIGLIORIE IMPIANTO E MODIFICHE.

L'Associazione avrà, subordinatamente al consenso scritto del Comune, la facoltà di apportare innovazioni e/o modifiche utili all'interno dell'area di pertinenza dell'immobile.

Alla scadenza della Convenzione le stesse saranno acquisite nel Patrimonio Comunale senza alcun indennizzo o riconoscimento.

In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione Comodataria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

È posto il divieto assoluto di modifica impianti (elettrico, idrico, distribuzione gas, reti scarico) in quanto ogni eventuale intervento dovrà essere autorizzato e successivamente certificato secondo le norme di legge per garantire la perfetta conformità.

ART. 6 - UTILIZZO IMMOBILE DA PARTE DEL COMODANTE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà - per un numero massimo di dieci giorni all'anno - di utilizzare i locali per l'organizzazione di eventi con finalità socio-culturali e sportive, anche tramite concessione in uso gratuito ad altri Enti del Terzo Settore o Associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro

ART. 7 – RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Annualmente il Responsabile dell'organizzazione presenta all'Ente una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 8 – RISOLUZIONE-REVOCA.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare il comodato con preavviso di almeno 30 giorni (trenta), al verificarsi della casistica sotto indicata:

- 1) modificazione della destinazione d'uso del bene, cessione dell'uso del bene o farne un uso diverso rispetto a quello per il quale il bene è stato dato in comodato.

ART. 9 - D.U.V.R.I.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza in conformità al D.Lgs 81/2008. Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione si provvederà alla compilazione del DUVRI unitamente al Responsabile della Sicurezza dell'Associazione. L'Associazione dovrà effettuare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 10 - DANNI A COSE E PERSONE.

È a carico dell'Associazione Comodataria ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

L'Associazione Comodataria si impegna ad intervenire in giudizio, manlevando il Comune ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità, da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, fatte salve quelle derivanti dalla proprietà dell'immobile e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Convenzione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Associazione Comodataria che tratterà i dati, contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.12 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 della D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il presente atto viene registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Monterchi

Per l'Associazione di _____

Allegati:

- Planimetria stabile "Centro Sportivo Polifunzionale"